



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 28/04/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2022 - APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE E DEFINIZIONE RIDUZIONI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto**, del mese di **Aprile**, nella **Sala del Tempo dell'Associazione La Clessidra**, sita in Piazza Tien An Men n. 1, convocata con avvisi scritti per le ore 19:00 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

La seduta inizia alle ore 19.15.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X	
PO MASSIMO	Consigliere	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
FERRI COSETTA	Presidente	X	
PASTENA NICOLA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X	
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X	
MINERBA ANDREA	Consigliere	X	
ZOBOLI OMER	Consigliere	X	
FORLEO TOMMASO	Consigliere	X	
PLATIS ANTONIO	Consigliere		X
CASANO GIUSEPPE	Consigliere		X
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere		X

Presenti: 14 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli Assessori: **PICCININI ENRICO, BASSI CRISTIANO, BACCOLINI TIZIANA, ZOBOLI ANDREA.**

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2022 - APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE E DEFINIZIONE RIDUZIONI ANNO 2022.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi.

Relaziona sul punto l'Assessore Enrico Piccinini. Spiega che l'approvazione del PEF e della tariffa è prevista dalla legge entro il 30/04 in capo ad ATERSIR che si è riunita un paio di giorni prima, con la conseguenza che per il Comune diventa un mero adempimento di presa d'atto. Afferma che è opportuno che le forze politiche facciano pressione affinché il sistema venga modificato. Procede poi ad illustrare le tariffe discendenti dal PEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Premesso che il comma 668 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 dispone che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Dato atto che il comma 690 della legge n. 160/2019 dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamate le disposizioni il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 22/1997 prevede l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali allo scopo di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani e che il successivo D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso il *“servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- l'Autorità d'Ambito è il soggetto preposto all'indizione ed all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico che deve gestire il servizio;
- è stata costituita la società Geovest s.r.l., avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione tariffaria;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Emilia Romagna 23/2011 è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano tutti i comuni della regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico e rifiuti e sono state dettate disposizioni per regolare i medesimi

servizi;

- l’Agenzia (ATERSIR) dal 01/01/2012 è subentrata in tutti i rapporti giuridici preesistenti;
- l’art. 7 comma 5, lettera f) della Legge Regionale 23/2011 prevede che il Consiglio d’Ambito provvede a tutte le decisioni in merito alle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Società Geovest s.r.l., nel territorio comunale, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) e che tale servizio è regolato dalla convenzione sottoscritta con l’Agenzia d’Ambito ATO4 (ora Atersir Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti), che ha affidato a Geovest s.r.l. la gestione del servizio rifiuti urbani in tutto il territorio di competenza;
- con atto integrativo n. 15 alla sopraccitata convenzione del 20.12.2004, in data 05 giugno 2013 l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha confermato l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino attualmente gestito da Geovest s.r.l. fino al 31 dicembre 2016;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 14 del 07.04.2016 è stata definita la scadenza della convenzione confermando l’affidamento del servizio rifiuti urbani a Geovest s.r.l. fino al 16/06/2031 per il bacino comprendente il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia (BO), Argelato (BO), Calderara di Reno (BO), Castel Maggiore (BO), Crevalcore (BO), Sala Bolognese (BO), San Giovanni in Persiceto (BO), Sant’Agata Bolognese (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);

Dato atto che questa Amministrazione, con delibera del consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2019, regolarmente esecutiva, ha approvato il passaggio da tassa rifiuti a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01/01/2020 e ha approvato il regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, affidando così a Geovest s.r.l., con sede legale in Crevalcore (BO), Via dell’Oasi, n. 373, i servizi amministrativi relativi alla Tariffa Corrispettiva Puntuale dal 2020 e fino alla scadenza del relativo contratto di gestione dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 691 della legge di stabilità L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati tra i quali specificatamente:

- “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
- “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
- “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate le Delibere di ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e

delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011, “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, con particolare riferimento all’articolo 8, nel quale sono riportate le competenze dei Consigli Locali dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR;

Considerato che in base alle citate disposizioni compete:

- al gestore l’elaborazione del Piano Economico Finanziario TARI/Tariffa rifiuti corrispettiva;
- ad ATERSIR, Ente di Governo territorialmente competente, la validazione di detto PEF e la definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza;
- ad ARERA l’approvazione definitiva del PEF;
- al Comune la semplice presa d’atto del PEF e l’approvazione delle relative tariffe;

Rilevato che ai sensi dell’articolo 2 della delibera ARERA n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Preso atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25/02/2022, pubblicato nella G.U. del 28/02/2022, che differisce al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Dato atto che la legge di conversione del citato decreto prevede inoltre che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art. 3, comma 5-quinquies);

Richiamato l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, che dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Viste:

- la nota di Geovest s.r.l. pervenuta al protocollo comunale al n. 9594 del 21/04/2022, contenente il Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2022, dal quale si evidenzia che lo stesso ammonta ad € 2.416.298,88 , oltre ad IVA;

- la nota di Geovest s.r.l. pervenuta al protocollo comunale al n. 9739 del 22/04/2022, contenente l'elaborazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2022 e la determinazione delle riduzioni tariffarie;

Vista la delibera del Consiglio d'ambito ATERSIR del 26/04/2022, che ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il PEF del Comune di Nonantola;

Dato atto che ai sensi della determinazione n. 2/2020 ARERA stabilisce che dal totale del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo MIUR per le Istituzione Scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
- b) il "Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti" di cui all'art. 4 della Legge Regionale 2016/15 modificato dalla L.R. n. 16/2017, fondo di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alimentato con risorse regionali e con risorse a carico dei Piani Economico/Finanziari dei Comuni della Regione ;

Visti:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2022 approvato da ATERSIR in data 26 aprile 2022;
- l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, "Piano Tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani Tariffa Puntuale Corrispettiva 2022";
- l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la determinazione delle riduzioni tariffarie;

Di dare atto che, ai fini della determinazione della tariffa, la stessa è composta secondo i criteri indicati all'art. 13 del Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale;

Ritenuto pertanto:

- procedere alla presa d'atto del "Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2022 di cui si allega scheda riassuntiva";
- procedere all'approvazione dell'allegato A) "Piano Tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani Tariffa Puntuale Corrispettiva 2022" e allegato B) "Determinazione delle riduzioni tariffarie";

Dato atto che dette tariffe sono da intendersi da assoggettare ad IVA;

Considerato che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER (Agenzia Delle Entrate Riscossione) entro il 28 febbraio 2021, la misura del TEFA è fissata al 5%;

Considerati altresì:

- l'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla l. 22/12/2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del d.l. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla l. 28/06/2019 n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia*

e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del suddetto d.l. n. 201, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*”. Termini rispettivamente prorogati al 31/10/2020 e al 16/11/2020 dall'art. 106, comma 3 bis della legge di conversione 17/07/2020, n. 77, del d.l. rilancio 19/05/2020 n. 34;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 22/11/2019 n.2/DF, che al paragrafo 5.3.1 pur escludendo dal suddetto obbligo di invio gli atti concernenti la tariffa di cui al citato art. 1, comma 668, l. 27/12/2013 n.147, precisa che ove gli stessi vengano comunque trasmessi, il dipartimento provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Visti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli: n. 8 Consiglieri

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 6 Consiglieri (Monari, Serafini, Minerba, Zoboli, Forleo, di Bona)

DELIBERA

1. di prendere atto del “Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2022”, approvato in data 26 aprile 2022 da ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di cui alla scheda riassuntiva, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'allegato A) “Piano Tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani Tariffa Puntuale Corrispettiva 2022” e l'allegato B) “Determinazione delle riduzioni tariffarie”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dare atto che:
 - dette tariffe sono state determinate in base al Piano Economico Finanziario anno 2022;

- dette tariffe sono da intendersi da assoggettare ad IVA;
- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5%.

Inoltre, esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli: n. 8 Consiglieri

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 6 Consiglieri (Monari, Serafini, Minerba, Zoboli, Forleo, di Bona)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'attuale scadenza per l'approvazione della tariffa rifiuti corrispettiva, fissata entro il termine del 30 aprile di ciascun anno dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito dalla Legge 25/02/2022 n. 15.

La seduta termina alle ore 21.05.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig.ra Cosetta Ferri
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente

Comune di Nonantola

Allegato B alla delibera di approvazione Tariffa Corrispettiva Puntuale anno 2022

DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 13 c. 13 del regolamento TCP, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condominio di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà associata la categoria 31 "parti comuni condomini" e applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti per il rifiuto indifferenziato.

2. Esclusione per attività produttive con contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Ai sensi dell'art. 8 c. 4 del regolamento TCP, qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici con esclusiva e prevalente produzione di rifiuti speciali, all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Categoria Attività	% abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici, estetiste e parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Tornitori, officine meccaniche,	20%
Autolavaggi, Distributori di carburante	10%
Costruzioni oleodinamiche, costruzioni meccaniche	40%
Fonderie, carpenterie, pressofusioni	50%
Costruzioni impianti elettrici e/o elettronici	25%
Maglierie, confezioni, pelletterie	15%
Lavorazioni resine	25%
Produzione farmaci e fitofarmaci	20%
Falegnamerie	10%
Macellerie, pescherie	30%

Per le attività non comprese fra quelle indicate nella presente tabella è possibile accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività più simile sotto l'aspetto della potenziale produzione quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuto speciale.

3. UtENZE che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del regolamento TCP, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurato è calcolato in base al contenitore più piccolo la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x 52 conferimenti minimi = 2.080 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenze domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo in capo ad un anno solare, si considereranno come svuotamenti effettivi gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 100%, fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

4. **Classificazione utenze domestiche occupate da non residenti:**

Ai sensi dell'art. 10 c. 5 del regolamento TCP per le utenze domestiche occupate da non residenti nel caso il numero degli occupanti non venga indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 31 o nel caso in di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo (c.d. seconde case) verrà considerato un numero fisso di occupanti pari a **due unità**

5. **Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

Ai sensi dell'art. 19 del regolamento TCP, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani di cui all'allegato 1 del regolamento TCP secondo la seguente tabella:

% riciclo		Riduzione su QVs
Da	a	
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre il 25%	50%	40%
Oltre il 50%		70%

6. **Riduzione per compostaggio individuale**

Ai sensi dell'art. 23 c. 1 del regolamento TCP alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione del **20% della Quota Variabile Servizi (QVs)**.

Analogamente alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui organici da cucina e/o sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione nella misura del **20% della Quota Variabile Servizi (QVs)** calcolata per la superficie sulla quale viene prodotto tale rifiuto.

Ai sensi dell'art. 23 c. 2 del regolamento TCP tenuto conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti gli agriturismi, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, viene concessa una riduzione nella misura del **20% della Quota Variabile Servizi (QVs)**.

7. **Tariffa per manifestazioni e spettacoli**

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento TCP In occasione di manifestazioni e spettacoli in area

pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore della manifestazione è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri che verranno determinati secondo il seguente listino prezzi (al netto di IVA e addizionale provinciale):

MATERIALE/INTERVENTO	€ Unitario
Cartoni reggisacco	2,50 €
Sacchi	3,50 €
Spazzamento Manuale	34,80 €
Spazzamento meccanico	55,86 €
Compattatore	59,48 €
Consegna/ritiro cont. Fino a 20 contenitori	86,12 €
Consegna/ritiro cont. Fino a 10 contenitori	64,59 €
Svuotamento 360 Lt	3,43 €
Svuotamento 660/110 Lt.	5,50 €
Svuotamento Campana 2000 lt	7,71 €
RSU smaltimento 360 Lt.	13,50 €
RSU smaltimento 660 Lt.	25 €
RSU smaltimento 1100 Lt.	40 €
Pinze	€ 13,00
Gilet	1,80 €
Guanti monouso	1,50 €
Coperchi cartone	1,50 €
Base cartone	1,50 €
Mezzo con gruetta	43,06 €
Mezzo con sponda	40,16 €
Porter	34,80 €

8. Riduzioni per conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento TCP, alle utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile di cui alla seguente tabella in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta (CdR):

RIFIUTI PREMIANTI
Lattine, contenitori in latta
Cartone/Cartoncino/Pacchi e-commerce
Batterie Auto
Piccoli Raee – R4
Olio Vegetale
Pile

è riconosciuto uno sconto di **€ 0,20 per ogni Kg** conferito. La riduzione sarà calcolata a consuntivo nella prima fattura dell'anno successivo a quello di competenza e per un valore massimo del **25% della Quota Variabile Servizi (QVs)**.

9. Riduzione per il conferimento del rifiuto plastico presso utenze non domestiche.

Ai sensi dell'art. 26 c. 1 regolamento TCP alle attività corrispondenti alle categorie di utenze non domestiche 22, 23 e 24 (ristoranti, bar, mense, birrerie) che installino o abbiano già installato sistemi di addolcimento e/o microfiltrazione per la somministrazione ai propri clienti dell'acqua del civico acquedotto, è applicata una riduzione del **5% sulla Quota Variabile Servizi (QVs)**.

Ai sensi dell'art. 26 c. 2 regolamento TCP per quelle attività che installino eco-compattatori per la raccolta e la riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica ("macchina mangia plastica") fruibili dai cittadini, è corrisposta una riduzione del **10% sulla Quota Variabile Servizi (QVs)**.

10. Riduzione per la donazione delle eccedenze alimentari

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento TCP è riconosciuta una riduzione del **10% sulla Quota Variabile Servizi (QVs)** nei seguenti casi:

- a) all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi (ad esempio "Progetto Last Minute Market");
- b) all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

11. Riduzione per Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag / family bag nella ristorazione commerciale.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento TCP è riconosciuta una riduzione del **10% sulla Quota Variabile Servizi (QVs)** all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy-bag / family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti e abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.

12. Riduzioni per nuclei familiari con bambini

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento TCP per l'utenza domestica nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che utilizzano pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione nella misura del **25% della Quota Variabile Servizi (QVs)**.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Allegato A

PIANO TARIFFARIO

per il servizio di gestione dei rifiuti

solidi urbani

Tariffa Puntuale Corrispettiva

Anno 2022



IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

L'Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

Il modello tariffario applicato prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione/azienda, dal nucleo familiare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente:

$$TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QIng$$

Dove

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla superficie dell'immobile.
2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche.
3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come "canone di allacciamento" al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata:
 - a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche dipende dal numero litri minimi legati alla superficie moltiplicata per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo numero di litri minimi per le utenze non domestiche
4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.
5. QUOTA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI QIng: è calcolata sulla base del costo presunto per il servizio di raccolta degli ingombranti fino ad un massimo di n. 3 pezzi piccoli o uno grande

La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio "chi inquina paga" e di ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura IVA esclusa:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA esclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 924.416,94	€ 591.020,66
Costi Variabili Normalizzati	€ 346.126,39	€ 162.883,01
Costi Variabili Base	€ 208.153,80	€ 105.993,20
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 1.478.697,13	€ 859.896,87
Totale	€ 2.338.594,00	
% Ripartizione costi fissi	61,00%	39,00%
% Ripartizione costi variabili normalizzati	68,00%	32,00%
% Ripartizione costi variabili puntuale	66,26%	33,74%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell'IVA e del tributo provinciale:

TIPO UTENZA	CAT	N° UT	SUPERFICIE TOTALE	Quota Fissa	Quota Variabile Norm	€/litro	VOL CON T	SV MIN	LITRI MIN
DOMESTICO RESIDENTE	1	1.541	163.828	0,9304368 €	35,7132 €	0,0391159 €	40	12	480
DOMESTICO RESIDENTE	2	2.042	262.251	1,0932632 €	49,9985 €	0,0391159 €	40	18	720
DOMESTICO RESIDENTE	3	1.254	165.655	1,2211983 €	55,3555 €	0,0391159 €	40	24	960
DOMESTICO RESIDENTE	4	1.003	135.716	1,3258724 €	66,0695 €	0,0391159 €	40	30	1200
DOMESTICO RESIDENTE	5	259	34.253	1,4305466 €	92,8544 €	0,0391159 €	40	33	1320
DOMESTICO RESIDENTE	6	179	25.645	1,5119598 €	119,6393 €	0,0391159 €	40	36	1440
DOMESTICO NON RESIDENTE	1	29	2.394	0,9304368 €	35,7132 €	0,0391159 €	40	12	480
DOMESTICO NON RESIDENTE	2	258	28.546	1,0932632 €	49,9985 €	0,0391159 €	40	18	720
DOMESTICO NON RESIDENTE	3	6	484	1,2211983 €	55,3555 €	0,0391159 €	40	24	960
DOMESTICO NON RESIDENTE	4	6	905	1,3258724 €	66,0695 €	0,0391159 €	40	30	1200

DOMESTICO NON RESIDENTE	5	1	100	1,4305466 €	92,8544 €	0,0391159 €	40	33	1320
DOMESTICO NON RESIDENTE	6	1	154	1,5119598 €	119,6393 €	0,0391159 €	40	36	1440
SECONDE CASE	1	0	0	0,9304368 €	35,7132 €	0,0391159 €	40	12	480
SECONDE CASE	2	10	994	1,0932632 €	49,9985 €	0,0391159 €	40	18	720
SECONDE CASE	3	0	0	1,2211983 €	55,3555 €	0,0391159 €	40	24	960
SECONDE CASE	4	0	0	1,3258724 €	66,0695 €	0,0391159 €	40	30	1200
SECONDE CASE	5	0	0	1,4305466 €	92,8544 €	0,0391159 €	40	33	1320
SECONDE CASE	6	0	0	1,5119598 €	119,6393 €	0,0391159 €	40	36	1440
PERTINENZE	1	9	306	0,9304368 €	- €				
PERTINENZE	2	20	441	1,0932632 €	- €				
PERTINENZE	3	3	65	1,2211983 €	- €				
PERTINENZE	4	4	64	1,3258724 €	- €				
PERTINENZE	5	2	58	1,4305466 €	- €				
PERTINENZE	6	1	18	1,5119598 €	- €				

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell'IVA e del tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile servizi:

Cat	Descrizione categoria	N° Ut	Superfici e tot.	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Normalizzata (€/mq)	K litro	Quota Variabile Base (€/lt)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	65	12.982	1,563925 €	0,562835 €	3,41	0,0391159 €
2	Cinematografi e teatri	3	836	1,003713 €	0,358168 €	3,41	0,0391159 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	144	93.564	1,190451 €	0,429801 €	8,83	0,0391159 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9	1.626	1,774005 €	0,639585 €	8,71	0,0391159 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	1,237135 €	0,441058 €	0	0,0391159 €
6	Esposizioni, autosaloni	12	2.268	0,933687 €	0,331561 €	6,83	0,0391159 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	3,828116 €	1,376388 €	10,76	0,0391159 €
8	Alberghi senza ristorante	6	1.436	2,520954 €	0,908723 €	10,76	0,0391159 €
9	Case di cura e riposo	2	579	2,917771 €	1,045850 €	8,94	0,0391159 €
10	Ospedale	32	2.744	2,637665 €	0,951703 €	12,52	0,0391159 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	63	7.676	3,548010 €	1,274054 €	10,30	0,0391159 €
12	Banche ed istituti di credito	12	2.324	3,548010 €	1,274054 €	9,26	0,0391159 €

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	5.261	3,291246 €	1,181954 €	9,56	0,0391159 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	2.353	4,201591 €	1,512491 €	9,26	0,0391159 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	129	2,894429 €	1,044827 €	8,76	0,0391159 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	3,337930 €	1,201397 €	0	0,0391159 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	31	2.314	3,454641 €	1,351828 €	10,23	0,0391159 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27	3.452	2,334217 €	0,746012 €	11,37	0,0391159 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	27	8.671	2,801061 €	0,828903 €	15,30	0,0391159 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	43	94.344	2,147480 €	0,770572 €	8,62	0,0391159 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	80	29.301	2,544297 €	0,911793 €	8,68	0,0391159 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	24	4.768	13,001589 €	2,353674 €	60,00	0,0391159 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	3	701	11,671086 €	1,535005 €	60,00	0,0391159 €
24	Bar, caffè, pasticceria	21	2.404	9,243500 €	1,739672 €	60,00	0,0391159 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	6.013	5,835543 €	1,944339 €	19,03	0,0391159 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	4,855172 €	1,731485 €	19,03	0,0391159 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	13	708	16,339520 €	2,046673 €	60,00	0,0391159 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	5,111935 €	1,790839 €	0	0,0391159 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	12,161271 €	4,373741 €	0	0,0391159 €
30	Discoteche, night club	3	2.036	3,501326 €	1,228004 €	18,82	0,0391159 €
31	Parti Comuni Condominiali	65	12.982	1,563925 €	0,562835 €	0	0,0391159 €

5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell'IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio di raccolta del rifiuto ingombrante in base al numero ed alla tipologia di pezzi:

Descrizione Servizio	Quota Forfait a servizio
3 pezzi piccoli o 1 pezzo grande	45,00 €